



**COMUNE DI LAVAGNA**

**Provincia di Genova**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI  
RIFIUTI**

approvato con delibera del Consiglio comunale n. 30 del 05/08/2013

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art. 1 Oggetto e finalità.....	5
Art. 2 Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati .....	5
Art. 3 Principi generali .....	6
Art. 4 Promozione della raccolta differenziata .....	6
Art. 5 Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione .....	7
Art. 6 Accesso alle informazioni .....	7
Titolo II DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE.....	7
Art. 7 Definizioni .....	7
art. 8 classificazione dei rifiuti.....	12
Art. 9 Ordinanze contingibili ed urgenti .....	13
Titolo III RIFIUTI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AGLI URBANI.....	14
Art. 10 Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani .....	14
Art 11 Assimilazione per quantità e qualità .....	15
Art. 12 Esclusioni.....	15
Art. 13 Recupero dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e servizi integrativi .....	16
TITOLO IV MODALITA DI CONFERIMENTO.....	17
Art. 14 Oneri dei produttori e dei detentori .....	17
Art. 15 Modalità di conferimento dei rifiuti .....	18
Art. 16 Obblighi e divieti .....	20
TITOLO V - SISTEMA DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI.....	22
Art. 17 Disposizioni generali .....	22
Art. 18 Posizionamento dei contenitori stradali .....	22

Art. 19 Lavaggio e disinfezione dei contenitori.....	23
Art. 20 Distribuzione contenitori e sacchi per la raccolta "porta a porta" .....	23
Art. 21 Modalità del trasporto .....	24
Art. 22 Pesatura di rifiuti.....	24
<b>TITOLO VI GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA.....</b>	<b>24</b>
Art. 23 Servizio di spazzamento.....	24
Art. 24 Cestini stradali .....	25
Art 25 Aree adiacenti e prospicienti a esercizi pubblici . .....	25
Art. 26 Manifestazioni pubbliche .....	25
Art. 27 Pulizia dei mercati .....	26
Art. 28 Rifiuti da spiagge libere e aree occupate da stabilimenti balneari .....	26
Art. 29 Carico e scarico di merci e materiali .....	27
<b>TITOLO VII GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI.....</b>	<b>27</b>
Art. 30 Obblighi e divieti dei produttori e dei detentori .....	27
art. 31 Veicoli a motore, rimorchi e simili.....	28
Art. 32 Rifiuti provenienti da attività edilizie.....	29
Art. 33 Rifiuti cimiteriali .....	30
Art. 34 Rifiuti ospedalieri.....	31
art. 35 Gestione dei sottoprodotti di origine animale (SOA) in macellerie e pescherie..	31
<b>TITOLO VIII COMPOSTAGGIO DOMESTICO.....</b>	<b>32</b>
Art. 36 Disciplina del compostaggio domestico .....	32
<b>TITOLO IX CONTROLLO, VIGILANZA, SISTEMA SANZIONATORIO .....</b>	<b>32</b>
Art. 37 Organi di vigilanza e controllo .....	32
Art. 38 Sistema sanzionatorio .....	33

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI .....	33
art. 39 Attività di volontariato.....	33
art. 40 Norma di rinvio.....	33
art. 41 Entrata in vigore.....	34

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio del Comune di Lavagna ed è stato redatto ai sensi dell'art. 198, comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Regolamento disciplina, altresì, i servizi di pulizia del territorio.
3. Il presente Regolamento, nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali, ha come oggetto:
  - a. la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  - d. l'ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
  - e. le modalità di esecuzione della pesatura dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
  - f. l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
4. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al d.lgs. n. 267/2000 e sulla base delle competenze definite agli artt. 198 200 del d.lgs. 152/2006 (Ambiti Territoriali Ottimali).

### ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1. Il servizio di raccolta di rifiuti urbani e assimilati agli urbani viene effettuato nell'ambito del territorio comunale. Entro tale ambito è obbligatorio avvalersi del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.
2. Il Comune può modificare l'ambito del servizio nonché le sue modalità operative.

### ART. 3 PRINCIPI GENERALI

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi al fine di preservare le risorse naturali
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
  - a. senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
  - b. senza causare inconvenienti da rumori o odori;
  - c. senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento il Comune di Lavagna, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione compreso il mantenimento in efficienza del Sistema di Gestione Ambientale
5. Il Comune adotta nell'ambito delle proprie attribuzioni, in via prioritaria, iniziative dirette a favorire la prevenzione , la riduzione , la produzione e la pericolosità dei rifiuti.

### ART. 4 PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Al fine di promuovere il recupero delle diverse frazioni di rifiuti e di garantire una distinta gestione degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 205

del D.lgs. n. 152/2006, deve essere attuata la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati ed assimilabili e dei rifiuti di imballaggio.

2. Le modalità del conferimento, della raccolta e del trasporto dei rifiuti raccolti in modo differenziato sono disciplinate in conformità al presente Regolamento.

## ART. 5 EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

1. Tutti i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti.
2. Il Comune promuove e realizza adeguate forme di comunicazione (ivi compreso il ricorso alle nuove tecnologie), d'informazione, educative e partecipative nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, anche tramite il Gestore del servizio, con particolare riferimento a quelle pratiche che consentono la riduzione della produzione dei rifiuti.

## ART. 6 ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

1. L'accesso e la pubblicazione delle informazioni relative alla gestione dei rifiuti sono disciplinati dal d.lgs. n. 195/2005, dal d.lgs. 152/2006 nonché dall'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

## TITOLO II DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE

### ART. 7 DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni contenute negli artt. 183<sup>1</sup> e 218<sup>2</sup> del d.lgs. n. 152/2006:

---

<sup>1</sup>Art. 183. Definizioni

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

---

b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'[allegato I della parte quarta del presente decreto](#);

c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;

g) "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;

o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.;

u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di



---

materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

v) "rigenerazione degli oli usati" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'[articolo 2135 del codice civile](#), presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;

dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

ee) "compost di qualità": prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;

ff) "digestato di qualità": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b);

- 
- hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);
- ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);
- ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto;
- oo) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;
- qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.

## <sup>2</sup>Art. 218. Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per:

- a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo.

---

f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione;

g) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d);

h) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;

i) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;

l) riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;

m) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: le operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio per generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto;

n) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante termovalorizzazione con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore;

o) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di biogas con recupero energetico, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;

p) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un imballaggio o un rifiuto di imballaggio dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto;

q) operatori economici: i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori;

r) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

s) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;

t) pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte quarta del presente decreto o loro concessionari;

u) utente finale: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;

v) consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;

z) accordo volontario: accordo formalmente concluso tra le pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti i soggetti interessati, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 220;

aa) filiera: organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall'inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita dell'imballaggio stesso;

## ART. 8 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai sensi dell'articolo 184 del "Decreto", i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
2. Ai fini del presente Regolamento si adottano le classificazioni dei rifiuti contenute nell'art. 184, commi 1, 2, 3, 4<sup>3</sup>.

---

bb) ritiro: l'operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili;

cc) ripresa: l'operazione di restituzione degli imballaggi usati secondari e terziari dall'utilizzatore o utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena logistica di fornitura fino al produttore dell' imballaggio stesso;

dd) imballaggio usato: imballaggio secondario o terziario già utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso.

2. La definizione di imballaggio di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1 è inoltre basata sui criteri interpretativi indicati nell'articolo 3 della direttiva 94/62/CEE, così come modificata dalla direttiva 2004/12/CE e sugli esempi illustrativi riportati nell' Allegato E alla parte quarta del presente decreto.

### <sup>3</sup> Art. 184. Classificazione

1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

## ART. 9 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. Quando si manifestano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006<sup>4</sup>

---

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) *(lettera abrogata dall'art. 11 del d.lgs. n. 205 del 2010)*

l) *(lettera abrogata dall'art. 11 del d.lgs. n. 205 del 2010)*

m) *(lettera abrogata dall'art. 11 del d.lgs. n. 205 del 2010)*

n) *(lettera abrogata dall'art. 2, comma 21-bis, d.lgs. n. 4 del 2008)*

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del decreto.

### <sup>4</sup> Art. 191 Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)), al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all' autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ))diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.

5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare )) alla Commissione dell'Unione europea.

## TITOLO III RIFIUTI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AGLI URBANI

### ART. 10 CRITERI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI (RSAU)

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo disciplinano in via provvisoria - fino al recepimento dei criteri qualitativi e quali - quantitativi da emanarsi ai sensi dell'art. 195 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006 da parte dello Stato - l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione.
2. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano esclusivamente alle seguenti categorie di rifiuti speciali, classificati dal D.lgs. 152/06:
  - a. *Rifiuti da attività commerciali* [art. 184, c.3, lett. e)];
  - b. *Rifiuti da attività di servizio* [art. 184, c. 3, lett. f)];
  - c. *Rifiuti da attività sanitarie* [art. 184, c. 3, lett h)], limitatamente ai rifiuti provenienti dai locali nei quali non si effettuano prestazioni sanitarie, quali: attese, uffici, mense, cucine e simili; nonché la spazzatura, i residui dei pasti e altri rifiuti non pericolosi, provenienti da reparti, non destinati ad accogliere malati infettivi;
  - d. *Rifiuti da attività artigianali e industriali* [art. 184, c. 3, lett. c) d)] limitatamente alle attività svolte sulle superfici dei locali destinati ad uffici amministrativi e tecnici, magazzini e attività commerciali, reparti spedizione, locali accessori, mense interne e servizi;
  - e. *Rifiuti da attività agricole* [art. 184, c. 3, lett. a)], limitatamente alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti anche all'interno di serre coperte, limitatamente alle superfici dei locali per la commercializzazione, con esclusione, comunque dei rifiuti derivanti da attività agro colturali ed agroindustriali;
3. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art. 198 comma del d.lgs. n. 152/2006.

4. L'assimilazione, ai sensi dei successivi articoli, costituisce il presupposto essenziale per il conferimento di rifiuti di provenienza non domestica al servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
5. La fase di gestione dei rifiuti di cui al comma 3 è considerata servizio pubblico integrativo di raccolta ai fini della compilazione del MUD di cui alla Legge n° 70/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

## ART 11 ASSIMILAZIONE PER QUANTITÀ E QUALITÀ

1. Sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani ed aventi le caratteristiche qualitative previste dalla normativa. In particolare si intendono assimilabili i manufatti prodotti e materiali simili a quelli di cui all'elenco contenuto al p.to 1.1.1 della Deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984
2. I riferimenti quantitativi e quali - quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali di cui al comma 1 sono determinati con apposito provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto dei principi e delle esclusioni dettati dal presente titolo.
3. Nel caso in cui la raccolta dei rifiuti assimilati, relativa a determinati utenti, comporti modalità diverse da quelle stabilite per il servizio di raccolta R.S.U., queste modalità verranno adottate in base ad apposite convenzioni e comporteranno, per i relativi utenti, tariffe proporzionali agli oneri che ne derivano.

## ART. 12 ESCLUSIONI

1. Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che:
  - a. siano stati contaminati, anche in tracce, con sostanze o preparati classificati come pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
  - b. non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico cui sono conferiti i rifiuti;
  - c. presentino caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta;
  - d. siano classificati come pericolosi.
2. non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:
  - a. rifiuti costituiti da pneumatici fuori uso;

- b. rifiuti di imballaggi terziari, essendone vietata l'immissione nel normale circuito di raccolta ai sensi dell'art. 226 comma II del D. Lgs. n. 152/2006<sup>5</sup>.
  - c. i rifiuti di cui all'art. 185, comma 2, lettere b), c), d) D.Lgs. 152/2006, in quanto esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta decreto, e regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento<sup>6</sup>.
3. Rimane a carico dei titolari delle sopraddette attività la responsabilità della gestione di quei rifiuti che, per caratteristiche qualitative e quantitative, non possono essere assimilati ai rifiuti urbani. E' vietato immettere rifiuti speciali non assimilati agli urbani nel circuito del servizio pubblico di raccolta.

## ART. 13 RECUPERO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI E SERVIZI INTEGRATIVI

1. Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani che rispettino i riferimenti quali e quantitativi di assimilazione definiti ai sensi dell'art.11 del presente Regolamento può provvedere ad avviare al recupero tali rifiuti presso ditte terze.

---

<sup>5</sup> **Art. 226.** Divieti d.lgs. 152/2006

1. ...omissis...

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 221, comma 4, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4.

<sup>6</sup> 185. Esclusioni dall'ambito di applicazione

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 11



2. I rifiuti non assimilabili possono essere conferiti, previa stipula di apposita convenzione con il Gestore del servizio, al servizio integrativo di raccolta dei rifiuti per le utenze non domestiche

## TITOLO IV MODALITÀ DI CONFERIMENTO

### ART. 14 ONERI DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI

1. Gli oneri di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti secondo quanto previsto dall'art. 188 d.lgs. 152/2006 <sup>7</sup>.

---

#### <sup>7</sup> art. 188. Responsabilità della gestione dei rifiuti

1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste.

2. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema.

3. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.1013/2006, la responsabilità dei soggetti non iscritti al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è esclusa:

a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione;

b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione.

4. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale, conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4.

5. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.

2. In ogni caso deve essere garantita la tracciabilità dei rifiuti dalla produzione alla destinazione finale ai sensi degli artt. 188 bis, ter e 190 D.Lgs. 152/2006.

## ART. 15 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

1. Il conferimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati deve avvenire ad opera del produttore e/o detentore.
2. Il conferimento avviene con diverse modalità, distinte per tipologie di rifiuto conferito e di utenza servita, servendosi di contenitori idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
3. Per favorire il riutilizzo, riciclaggio e recupero per materia e diminuire l'impatto ambientale degli impianti di trattamento e smaltimento, i rifiuti devono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta, a cura dei produttori, in forma differenziata, in modo tale da raggrupparli in frazioni merceologiche omogenee quanto più possibile epurati di sostanze o materiali estranei, presso gli appositi punti di raccolta e/o contenitori, secondo le modalità di seguito riportate:

### a. Conferimento stradale

Per la raccolta stradale gli utenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani e assimilati in forma differenziata secondo il seguente colore dei contenitori:

- Rifiuto indifferenziato: VERDE
- Carta e cartone: BIANCO
- Vetro: BLU
- Plastica e lattine: GIALLO
- Pile: APPOSITI CONTENITORI SUL TERRITORIO
- Medicinali: APPOSITI CONTENITORI COLLOCATI PRESSO LE FARMACIE
- Olio vegetale esausto domestico: APPOSITI SERBATOI GIALLI SITUATI PRESSO I PUNTI DI RACCOLTA INTERRATI

- b. Conferimento presso i punti di raccolta interrati site in Piazza Vittorio Veneto (n. 2), Piazza della Libertà (n. 1), Piazza Nazario Sauro (n. 1) e copertura del Torrente Barassi (n. 1) per le seguenti frazioni di rifiuti: rifiuto indifferenziato, carta e cartone, vetro, plastica e alluminio.

- c. Conferimento diretto presso i centri di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati siti in Madonna della Neve e in Via Garibaldi 98 per categorie di rifiuti comprese nelle relative autorizzazioni<sup>8</sup>.
- d. servizio di raccolta a domicilio per gli ingombranti;
- e. servizio porta a porta utenze non domestiche limitatamente alle frazioni del vetro e organico;

Tali rifiuti possono essere conferiti nei modi e nei tempi stabiliti dal Comune con apposito provvedimento<sup>9</sup> adeguatamente pubblicizzato (a titolo esemplificativo: affissioni, pubblicazioni sul sito web del Comune, posizionamento di adesivi sul dispositivo di raccolta, servizio di sms ecc.);

- 4. Entro l'anno 2013, il conferimento stradale per frazione umida, secco residuo, carta, cartone e plastica sarà sostituito con un servizio di raccolta differenziata porta a porta che prevederà apposita dotazione che permetta di individuare univocamente il produttore delle frazioni di rifiuti. Mentre la raccolta di vetro e lattine sarà stradale con gli attuali contenitori.

Nei punti della città in cui venga rilevata mancanza di spazio per l'esposizione di più contenitori di dimensioni ridotte, ovvero la presenza di scalinate in cui gli operatori non possono procedere in sicurezza alla raccolta del rifiuto, verrà attivata la raccolta

---

<sup>8</sup> Attualmente il Centro di Madonna della Neve accoglie le seguenti tipologie di rifiuto:

- 1. Carta e cartone;
- 2. legno, ed imballaggi in legno;
- 3. terra e roccia;
- 4. rifiuti biodegradabili;
- 5. plastica ed imballaggi in plastica;
- 6. ferro, acciaio, metalli misti, metalli non ferrosi e rifiuti di metalli non ferrosi, metallo, imballaggi metallici;
- 7. rifiuti ingombranti;
- 8. frigoriferi, surgelatori, congelatori, condizionatori d'aria;
- 9. rifiuti elettronici ed elettrici (RAEE) non pericolosi (lavatrici, cucine, piccoli elettrodomestici);
- 10. rifiuti elettronici ed elettrici (RAEE) pericolosi (TV Video ecc)

Il RUP di via Garibaldi accoglie le seguenti tipologie di rifiuti: Batterie, pile, farmaci e toner provenienti da utenze domestiche e assimilate

<sup>9</sup> Attualmente vige l'ordinanza sindacale n. 5253/2008 la quale prevede la possibilità di conferire tutti i giorni senza limitazioni d'orario presso i punti di raccolta interrati, mentre per il conferimento stradale l'orario è dalle ore 16:30 alle ore 05:00 per gli utenti privati, e dalle 12:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 05:00 per le sole attività produttive

"di prossimità" ove gli utenti serviti riceveranno una dotazione di sacchi con stampato il bar code per individuare il produttore del rifiuto.

I dettagli dello svolgimento del servizio di cui al presente comma verranno inseriti nel capitolato speciale d'appalto, a tal fine predisposto che costituirà, una volta approvato parte integrante del presente regolamento. Mentre il calendario e l'orario di conferimento saranno stabiliti dal Comune con apposito provvedimento adeguatamente pubblicizzato (a esemplificativo: affissioni, pubblicazioni sul sito web del Comune, posizionamento di adesivi sul dispositivo di raccolta, servizio di sms ecc.).

## ART. 16 OBBLIGHI E DIVIETI

1. I produttori sono tenuti ad attenersi ai seguenti obblighi e divieti:

a. Divieti ed obblighi generali

- i. Gli utenti devono avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate finalizzate al recupero-riciclaggio dei rifiuti.
- ii. Gli utenti devono provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nelle modalità stabilite nel presente Regolamento e nelle ordinanze in materia.
- iii. I rifiuti non devono essere conferiti in forma sciolta o liquida, od in fase di combustione.
- iv. È vietato il conferimento di materiali, metallici e non, che possano arrecare danno ai mezzi di raccolta o costituire pericolo per gli operatori.
- v. E' vietato conferire i rifiuti urbani ingombranti con gli ordinari sistemi di raccolta o situarli sui marciapiedi o sulle strade anche in prossimità dei cassonetti.
- vi. Sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale è vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti urbani sul suolo e nel suolo. In tale divieto vengono comprese anche le aree immediatamente adiacenti, sottostanti o a ridosso di cestini portarifiuti, cassonetti per la raccolta, differenziata e non, dei rifiuti.
- vii. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti urbani, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
- viii. E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti alla raccolta.

ix. È fatto obbligo, ai produttori di conferire nei modi e nei tempi stabiliti dal presente Regolamento e nelle Ordinanze comunali in materia.

b. Divieti specifici

i. Nelle raccolte mediante contenitori stradali e/o punti di raccolta interrati:

- divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali;
- divieto di rimuovere i contenitori dalla loro sede, di danneggiarli e/o manometterli;
- divieto di utilizzo dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura, in caso contrario, sarà tenuto a recarsi a quello più vicino;
- obbligo di ridurre convenientemente il volume dei rifiuti per quanto possibile;

ii. Nei centri di raccolta di Madonna della Neve e Via G. Garibaldi:

- divieto di abbandonare materiali o rifiuti fuori dal Centro o nei pressi dell'accesso;
- divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione degli addetti;
- obbligo di conferire i rifiuti secondo le tipologie indicate;
- obbligo di ridurre i rifiuti ingombranti, per quanto possibile, di volume;

iii. nelle raccolte domiciliari su richiesta:

- divieto di esporre materiali difformi da quelli prescritti;
- obbligo di rispettare le disposizioni degli addetti al servizio di raccolta con riguardo al conferimento delle specifiche tipologie di materiali, all'orario di esposizione e al luogo di conferimento;
- obbligo di ridurre ove possibile, i volumi degli ingombranti, anche mediante il loro preventivo smontaggio da parte del conferitore;

iv. nelle raccolte porta a porta:

- divieto di esporre materiali difformi da quelli prescritti;
- obbligo di rispettare gli orari e le giornate di conferimento previste per le varie tipologie di rifiuto;

- obbligo di proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti, al fine di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta;
- obbligo di ridurre convenientemente, per quanto possibile, il volume dei rifiuti;
- divieto di miscelare categorie diverse di rifiuti e/o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;
- obbligo utilizzare i sacchi/ contenitori i previsti per l'esposizione del rifiuto.

## **TITOLO V - SISTEMA DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI**

### **ART. 17 DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Il servizio di raccolta è organizzato sul territorio comunale, così come individuato al precedente art. 2, secondo le modalità di conferimento indicate all'art. 15.
2. Le operazioni di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati devono essere svolte in modo da mitigare l'impatto con il contesto urbano ed incrementare al massimo la raccolta differenziata.
3. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta sono definite in funzione dei principi ed obiettivi indicati nel presente Regolamento e sulla base delle norme contenute nel capitolato speciale d'appalto. In particolare il gestore dovrà:
  - a. assicurare l'efficienza e il decoro dei contenitori e delle attrezzature di raccolta mediante adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria e rinnovo periodico programmato del parco mezzi e contenitori,
  - b. estendendo fino alla copertura totale, la percentuale di utilizzo di mezzi e attrezzature a basso impatto ambientale;
  - c. programmare gli orari di esecuzione dell'attività in modo da produrre il minimo disturbo, compatibilmente con le necessità di servizio e le condizioni del traffico;

### **ART. 18 POSIZIONAMENTO DEI CONTENITORI STRADALI**

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti sono posizionati, a cura del *Gestore*, su aree pubbliche o private di uso pubblico secondo i principi generali contenuti nel presente regolamento e sulla base del Piano di localizzazione approvato dal Comune contenuto nel Capitolato Speciale d'appalto.
2. La localizzazione dei contenitori deve essere fatta nel rispetto delle norme contenute nel vigente Codice della Strada, e nel rispetto dei criteri di igiene e sicurezza.
3. Nella collocazione dei cassonetti si deve altresì tener conto di particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale ed ambientale quali monumenti, musei o palazzi storici.
4. Sono ammessi contenitori in area privata nelle zone ove sia impossibile l'utilizzo dei medesimi su suolo pubblico e nel caso di eventuali particolari articolazioni del servizio di raccolta disposte a favore di attività produttrici di rifiuti assimilati ai rifiuti urbani per le quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti in contenitori collocati in sede stradale.
5. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, e/o di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria nell'ambito di Piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, i relativi progetti dovranno obbligatoriamente prevedere la dislocazione delle aree necessarie per i contenitori dei rifiuti urbani.

#### ART. 19 LAVAGGIO E DISINFEZIONE DEI CONTENITORI

1. I contenitori stradali e di prossimità, installati sul territorio devono essere periodicamente sottoposti al lavaggio interno ed esterno e alla disinfezione, utilizzando automezzi appositamente attrezzati e secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Il *Gestore* assicura inoltre la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti eventualmente giacenti all'esterno.
3. Le acque di lavaggio dei cassonetti dovranno essere trattate a norma di legge, garantendo evidenza del corretto smaltimento.

#### ART. 20 DISTRIBUZIONE CONTENITORI E SACCHI PER LA RACCOLTA "PORTA A PORTA"

1. Sulla base delle specifiche tecniche del capitolato speciale d'appalto il *Gestore* del Servizio provvederà a distribuire gli appositi contenitori/sacchi dotati di sistema di identificazione dell'utente alla cittadinanza che dovrà farsi carico della loro conservazione e corretto utilizzo, (ivi compreso il lavaggio periodico dei contenitori).

## ART. 21 MODALITÀ DEL TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati le cui caratteristiche, lo stato di manutenzione e di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle normative vigenti anche in campo igienico sanitario ed ambientale.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme Codice della Strada vigente, salvo speciali deroghe che possano essere concesse per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

## ART. 22 PESATURA DI RIFIUTI.

1. Le operazioni di pesatura dei rifiuti sono effettuate distintamente per tipologie al momento dell'avvio presso gli impianti di trattamento, recupero, smaltimento e stoccaggio.
2. Gli strumenti di pesatura devono essere tarati periodicamente al fine di garantire la riferibilità delle misure. Il Gestore deve tenere apposita documentazione ad evidenza delle operazioni di taratura e controllo effettuate per ogni singola apparecchiatura di misura.
3. I dati sulle pesatura devono essere prodotti all'Ufficio Ambiente comunale su supporto cartaceo ed informatico con cadenza mensile, e comunque a richiesta dello stesso ogni qualvolta sia necessario.

## TITOLO VI GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA

### ART. 23 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO

1. Il servizio di spazzamento e lavaggio delle aree pubbliche ed a uso pubblico è attuato dal Comune nelle zone in cui il territorio comunale è stato diviso.
2. Le operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti da tali attività vengono effettuate dal Gestore del servizio RSU.
3. Il servizio è basato sui seguenti principi:
  - minimo disturbo al contesto urbano anche attraverso la scelta degli opportuni orari di esecuzione delle attività:



- utilizzo di attrezzature in funzione del passaggio pedonale, della viabilità, dell'intensità del traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione delle aree;
- utilizzo di mezzi e attrezzature a basso impatto ambientale;
- adeguata manutenzione delle attrezzature utilizzate;
- tutela igienico-sanitaria per gli operatori, gli utenti e l'ambiente circostante in tutte le fasi di espletamento;
- rispetto delle norme del Codice della Strada e dei regolamenti comunali.

## ART. 24 CESTINI STRADALI

1. E' assolutamente vietato conferire nei cestini stradali i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti. E' fatto divieto di danneggiare e ribaltare i contenitori stradali.

## ART 25 AREE ADIACENTI E PROSPICIENTI A ESERCIZI PUBBLICI .

1. I gestori di esercizi pubblici, quali caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili che utilizzano in concessione spazi pubblici o privati ad uso pubblico, devono tenere costantemente pulita l'area occupata e collocarvi i cestini gettacarta e appositi contenitori per i mozziconi di sigaretta, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio
2. Analogo obbligo vale per tutti i gestori di pubblici esercizi che devono tenere costantemente pulita l'area adiacente e prospiciente i locali dove viene svolta la loro attività.
3. I rifiuti prodotti dalle attività di cui al primo comma devono essere conferiti con le stesse modalità previste per gli RSU e gli RSAU.
4. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.
5. I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.

## ART. 26 MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Chiunque organizza manifestazioni, di qualsiasi natura, fiere, feste, sagre, spettacoli viaggianti, luna park, o iniziative analoghe su aree pubbliche o private ad uso pubblico

deve mantenere pulito il suolo dove si svolge la manifestazione raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla attività o da essa conseguente.

2. E' fatto obbligo, per i soggetti riportati di cui al punto precedente, di effettuare la raccolta differenziata per tutte le tipologie di rifiuti per le quali il Comune abbia attivato il servizio e conferirle negli appositi sacchi e/o contenitori che dallo stesso verranno forniti secondo le modalità indicate in appositi provvedimenti comunali.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Gestore del servizio, connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato in tali occasioni, sono a carico dei promotori delle manifestazioni o sui titolari delle attività in oggetto.

## ART. 27 PULIZIA DEI MERCATI

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati (giornaliero e settimanale), e al di fuori del mercato, devono essere tenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti provenienti dalla propria attività.
2. I concessionari di posti di vendita devono conferire i rifiuti indifferenziati, gli imballaggi e gli altri materiali soggetti a raccolta differenziata secondo le modalità di organizzazione del servizio secondo le modalità indicate negli appositi provvedimenti comunali<sup>10</sup>.

## ART. 28 RIFIUTI DA SPIAGGE LIBERE E AREE OCCUPATE DA STABILIMENTI BALNEARI

1. Sulle spiagge del territorio comunale deve essere garantita la pulizia del litorale ed effettuata la raccolta dei rifiuti e la raccolta differenziata ai sensi dell'ordinanza balneare comunale.”:
  - a. sulle spiagge libere i contenitori per la raccolta dei rifiuti e la raccolta differenziata sono posizionati a cura dell'Amministrazione Comunale all'inizio della stagione balneare e rimossi alla termine della stessa; lo svuotamento di suddetti contenitori viene svolto a cura della stessa;
  - b. nelle spiagge in concessione (concessioni demaniali marittime turistico ricreative) il concessionario deve, durante la stagione balneare, provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, della

---

<sup>10</sup> Attualmente è in vigore l'ordinanza dirigenziale n. 31 del 31/03/2013

zona di libero transito ed alla pulizia dello specchio acqueo antistante, raccogliendo in appositi contenitori, ivi compresi quelli per la raccolta differenziata, le immondizie ed ogni altro materiale di rifiuto e provvedendo al loro trasporto nei luoghi opportunamente indicati dal Comune.

2. E' vietato gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, compreso il materiale vegetale eventualmente trasportato dal mare sulla battigia che deve essere raccolto ed avviato a recupero secondo le disposizioni del presente regolamento.
3. Particolari prescrizioni in merito alla gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata nell'ambito delle aree date in concessione potranno essere inserite all'interno dell'ordinanza di disciplina delle attività balneari nonché tra gli obblighi contenuti negli atti di concessione demaniale marittima.
4. In caso di mareggiate e casi eccezionali verrà effettuato il posizionamento da parte dell'Amministrazione Comunale nei pressi della spiaggia di contenitori scarrabili per agevolare le operazioni di raccolta dei materiali spiaggiati. Pertanto il materiale raccolto durante le operazioni di pulizia delle spiagge dovrà essere conferito, a cura e spese dei Concessionari negli appositi contenitori.

#### **ART. 29 CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI**

1. A chiunque effettui operazioni di carico, scarico di merci e di materiali depositando, previa autorizzazione se necessaria, temporaneamente la merce sull'area pubblica o di uso pubblico è fatto divieto di lasciare rifiuti di qualsiasi genere dovendo provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie medesima.
2. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dagli operatori comunali, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

### **TITOLO VII GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI**

#### **ART. 30 OBBLIGHI E DIVIETI DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI**

1. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva che possa generare rifiuti speciali e speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di autorizzazione indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.
2. I produttori ed i detentori di rifiuti speciali e di rifiuti pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere ad un

loro adeguato recupero o smaltimento, direttamente, attraverso imprese specializzate o apposite convenzioni con enti autorizzati, in osservanza delle norme specifiche contenute nel D. Lgs. 152/2006, delle relative norme tecniche applicative, nonché in disposizioni nazionali, regionali e dei provvedimenti autorizzativi.

3. Fermo restando l'obbligo di rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e delle altre disposizioni del "Decreto" relative allo stoccaggio e al deposito temporaneo, nella fase di detenzione presso le sedi aziendali, i rifiuti speciali e i rifiuti pericolosi dovranno essere stoccati separatamente da ogni altro rifiuto prodotto.
4. E' fatto divieto di miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi ovvero categorie diverse di rifiuti pericolosi, nel caso di specie si applicano le procedure e le sanzioni di cui al "Decreto".
5. Il Comune ha facoltà di richiedere ai produttori di esibire le convenzioni stipulate con ditte debitamente autorizzate e la documentazione comprovante l'effettivo avvenuto smaltimento, per un periodo di cinque anni precedenti la richiesta.

## ART. 31 VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. Nel caso in cui il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209, intenda procedere alla demolizione dello stesso trova applicazione l'art. 231 D.Lgs. 152/2006<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> **Art. 231.** Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui al comma 1 destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.

3. I veicoli a motore o i rimorchi di cui al comma 1 rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927, 928, 929 e 923 del codice civile sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti. Fino all'adozione di tale decreto, trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n. 460.

4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali delle case costruttrici rilasciano al proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione, da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare

## ART. 32 RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ EDILIZIE

1. I rifiuti inerti provenienti da demolizioni, costruzioni o scavi, non contaminati da residui contenenti amianto, ivi compresi i rifiuti lapidei provenienti da attività cimiteriali devono essere avviati allo smaltimento presso discariche autorizzate e/o recupero secondo le disposizioni di legge vigenti.
2. E' vietato conferire i rifiuti inerti di cui al precedente comma 1 all'interno dei contenitori per rifiuti urbani.

---

della succursale, dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA).

5. La cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale deve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente Ufficio del PRA che provvede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.

7. I gestori dei centri di raccolta, i concessionari e i titolari delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.

8. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

9. Agli stessi obblighi di cui ai commi 7 e 8 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell'articolo 215, comma 4 del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

10. È consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore o dei rimorchi ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente.

11. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli esercenti l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità.

12. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 10 e 11 da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.

13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, emana le norme tecniche relative alle caratteristiche degli impianti di demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza e all'individuazione delle parti di ricambio attinenti la sicurezza di cui al comma 11. Fino all'adozione di tale decreto, si applicano i requisiti relativi ai centri di raccolta e le modalità di trattamento dei veicoli di cui all'Allegato I del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.

## ART. 33 RIFIUTI CIMITERIALI

1. Ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera f del D.lgs. 152/2006 i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni (così come definiti dal DPR 254/2003) nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli delle lettere b), c) ed e) dello stesso art. 184, comma 2, sono classificati come urbani.
2. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni
  - a. devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani;
  - b. devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni»;
  - c. possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili;
  - d. devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 152/2006, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità ai regolamenti comunali ex articolo 198, comma 2, lettera d), dello stesso decreto legislativo.
3. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 5) del DPR 254/2003.
4. I rifiuti cimiteriali sono smaltiti con le seguenti modalità:
  - a. carta, cartone, plastica, residui vegetali, ceri, lumini, ecc. derivanti da operazioni di pulizia e giardinaggio, secondo le modalità previste per gli RSU e i rifiuti differenziati;
  - b. frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti, ecc. provenienti dalle operazioni di tumulazione ed estumulazione vanno raccolti separatamente dagli altri RSU in appositi contenitori a perdere distinguibili da quelli utilizzati delle altre frazioni di RSU prodotti all'interno dell'area cimiteriale, ai sensi della vigente normativa. Vanno smaltiti in impianti autorizzati per lo smaltimento dei RSU;
  - c. parti metalliche, quali zinco, ottone, piombo, ecc. mediante invio a recupero, previa disinfezione nel caso in cui presentino rischi di pericolosità.
  - d. I rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione svolte nell'ambito del cimitero sono da considerarsi rifiuti inerti di cui all'art. 184, comma 3,

lettera b) del "Decreto" e possono essere riutilizzati, ai sensi dell'art. 13 del DPR 254/03 all'interno della stessa struttura cimiteriale o avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti ai sensi del "Decreto".

5. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1), del DPR 254/2003 possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
6. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2) del DPR 254/2003.

#### ART. 34 RIFIUTI OSPEDALIERI

1. I rifiuti ospedalieri sono disciplinati, a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179, dal regolamento di cui al DPR 15 luglio 2003, n. 254.

#### ART. 35 GESTIONE DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (SOA) IN MACELLERIE E PESCHERIE

1. I sottoprodotti di origine animale" [SOA] cioè i corpi interi o parti di animale o prodotti di origine animale (es. carne, latte, uova, pesci) compresi ovuli, embrioni e sperma, non destinati o non destinabili al consumo umano devono essere smaltiti secondo quanto indicato nel Regolamento (CE) 1774/2002 recepito dalla Regione Liguria con DGR 1456/2005.
2. Essi sono suddivisi in tre categorie:
  - categoria 1 - animali morti a rischio infettivo elevato
  - categoria 2 - animali morti di specie aviaria, altri animali morti
  - categoria 3 - scarti di lavorazione a rischio infettivo minimo o nullo
3. Nella categoria 3 rientrano gli scarti di lavorazione delle macellerie e pescherie; le procedure obbligatorie da utilizzare sono di seguito dettagliate:
  - a. prima dello smaltimento devono essere stoccati in cella frigorifera in contenitori specifici sigillati.
  - b. non devono essere assolutamente smaltiti nei cassonetti dei rifiuti indifferenziati né in nessun altro contenitore per la Raccolta Differenziata compreso il contenitore per l'umido di mense e cucine.

- c. per il loro smaltimento devono essere utilizzati idonei contenitori per la raccolta identificati con striscia inamovibile di colore verde con indicazione "materiale categoria 3 non destinato al consumo umano".
- d. deve essere compilato un apposito documento di trasporto e tenuto un apposito registro;
- e. solo nel caso di esercizi commerciali con vendita al minuto che abbiano firmato un specifico contratto di fornitura con il destinatario dei sottoprodotti di origine animale non è necessario tenere e compilare il registro.

## **TITOLO VIII COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

### **ART. 36 DISCIPLINA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

1. Il Comune di Lavagna promuove la pratica del compostaggio domestico mediante l'assegnazione in comodato gratuito di compostiere da distribuire ai cittadini la cui abitazione abbia in uso un terreno/orto/giardino e il cui nucleo familiare sia composto da almeno n. 2 componenti.
2. Le condizioni generali per accedere al progetto di compostaggio domestico e le indicazioni circa il corretto utilizzo del composter sono dettagliate nel relativo disciplinare approvato dall'amministrazione comunale;
3. Non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico le concimaie agricole.

## **TITOLO IX CONTROLLO, VIGILANZA, SISTEMA SANZIONATORIO**

### **ART. 37 ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO**

1. All'accertamento delle violazioni al presente Regolamento ed alle norme in materia di rifiuti provvedono il Corpo di Polizia Municipale e tutti i soggetti deputati al rilevamento delle violazioni sul territorio comunale.
2. Allo scopo di realizzare un efficace monitoraggio e controllo per migliorare le azioni preventive, in generale nel settore dell'ambiente con particolare riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti ,alla pulizia del suolo pubblico e più in generale in



quello avente ad oggetto l'osservanza dei regolamenti e delle ordinanze comunali, possono essere nominati anche gli "**Agenti Accertatori - Eco-ausiliari**" a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni ed articolo 19 della legge regionale Liguria 2 dicembre 1982, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il compito di tale figura è quello di disincentivare scorretti conferimenti o altre violazioni ambientali attraverso il controllo del rifiuto conferito.
4. Gli "agenti accertatori - Eco-ausiliari" sono dipendenti comunali o anche dipendenti del soggetto Gestore del Servizio nelle forme previste dagli articoli 113 del D.lgs. n. 267 del 2000, competenti a svolgere funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni esclusivamente in materia di conferimento dei rifiuti e pulizia e igiene del suolo.

## ART. 38 SISTEMA SANZIONATORIO

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla Legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, e fatte salve le specifiche sanzioni amministrative previste dal D. Lgs. 152/2006, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 7 bis. Del D. Lgs 267/2000.
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore di effettuare il ripristino.

## TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI

### ART. 39 ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. Per favorire il riutilizzo di rifiuti non recuperabili, sono consentite iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di parrocchie e associazioni di volontariato, che si ispirano a scopi caritatevoli o ambientali, e che operano senza fini di lucro.
2. Tale attività deve essere preceduta da una convenzione fra il Comune, il Gestore del servizio ed la parte che intende assumersi l'iniziativa.

### ART. 40 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le specifiche disposizioni di legge.

## ART. 41 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità previste per gli atti approvati dal Consiglio Comunale (di cui all'art. 134 del T.U. 18.08.2000 n.267).
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in contrasto con quanto disciplinato.